

Regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino

del 17 ottobre 2013 (stato 1° gennaio 2021)

INDICE

TITOLO I Disposizioni generali

- Art. 1 Scopo
- Art. 2 Assicurati
- Art. 3 Affiliazione per convenzione
- Art. 4 Piano assicurativo e tabelle attuariali

TITOLO II Assicurazione all'Istituto di previdenza

Capitolo primo Rapporto d'assicurazione

- Art. 5 Assicurazione obbligatoria
- Art. 6 Piano minimo LPP
- Art. 7 Inizio e fine dell'assicurazione
- Art. 7a Continuazione dell'assicurazione¹
- Art. 8 Congedo
- Art. 9 Attività presso più datori di lavoro
- Art. 10 Riammissione

Capitolo secondo Definizioni

- Art. 11 Stipendio assicurato
- Art. 12 Riscatto
- Art. 13 Età determinante
- Art. 14 Accrediti di vecchiaia
- Art. 15 Avere di vecchiaia
- Art. 16 Tassi di conversione

TITOLO III Prestazioni dell'Istituto di previdenza

Capitolo primo Generalità

- Art. 17 Prestazioni assicurate
- Art. 18 Decorrenza delle pensioni
- Art. 19 Decorrenza della pensione d'invalidità
- Art. 20 Pagamento della pensione
- Art. 21 Liquidazione in capitale
- Art. 22 Salvaguardia delle prestazioni
- Art. 23 Compensazione
- Art. 24 Restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente
- Art. 25 Sovrassicurazione e coordinamento con altre assicurazioni sociali
- Art. 26 Determinazione della sovrassicurazione
- Art. 27 Surrogazione
- Art. 28 Adeguamento delle pensioni al rincaro

¹ Introdotta da decisione CdA IPCT del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

Capitolo secondo **Prestazioni**

Sezione I

Pensione di vecchiaia

- Art. 29** Procedure di pensionamento anticipato e di vecchiaia
- Art. 30** Pensione di vecchiaia
- Art. 31** Collocamento a riposo anticipato

Sezione II

Pensione d'invalidità

- Art. 32** Nozione d'invalidità
- Art. 33** Pensione d'invalidità
- Art. 34** Invalidità parziale
- Art. 35** Soppressione della pensione d'invalidità
- Art. 36** Reintegrazione nell'impiego

Sezione III

Pensione ai superstiti

- Art. 37** Pensione ai superstiti
- Art. 38** Diritto alla pensione vedovile
- Art. 39** Ammontare della pensione vedovile
- Art. 40** Pensione vedovile al coniuge superstite divorziato e al partner superstite di un'unione domestica registrata sciolta
- Art. 41** Requisiti e condizioni per la pensione vedovile al coniuge superstite divorziato e al partner superstite di un'unione domestica registrata sciolta
- Art. 42** Diritto alla pensione per orfani
- Art. 43** Ammontare della pensione per orfani
- Art. 44** Capitale di decesso

Sezione IV

Supplemento sostitutivo AVS/AI per pensionamento anticipato e di vecchiaia

- Art. 45** Supplemento sostitutivo AVS/AI
- Art. 46** Capitalizzazione delle prestazioni

Sezione V

Prestazione di libero passaggio

- Art. 47** Diritto alla prestazione di libero passaggio
- Art. 48** Utilizzazione della prestazione di libero passaggio
- Art. 49** Pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio

Sezione VI

Promozione della proprietà di abitazione

- Art. 50** Costituzione in pegno e prelievi anticipati per la promozione della proprietà di abitazione

Sezione VII

Conguagli della previdenza professionale in caso di divorzio²

- Art. 50a** Diritto applicabile
- Art. 50b** Età di pensionamento regolamentare
- Art. 50c** Trasferimento all'ex coniuge
- Art. 50d** Ricalcolo della pensione d'invalidità dopo il conguaglio della previdenza professionale
- Art. 50e** Calcolo della prestazione d'uscita se il caso di previdenza vecchiaia sopraggiunge durante la procedura di divorzio
- Art. 50f** Capitalizzazione in caso di conguaglio delle pensioni d'invalidità versate dopo l'età di pensionamento regolamentare o di vecchiaia
- Art. 50g** Trattamento di un capitale o di una rendita ricevuti per un beneficiario di pensione intera o parziale

² Introdotta da decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).

TITOLO IV Proventi dell’Istituto di previdenza

Capitolo primo **Generalità**

- Art. 51** Proventi
- Art. 52** Modalità di versamento dei contributi

Capitolo secondo **Proventi**

- Art. 53** Contributi ordinari e straordinari
- Art. 54** Contributi di risanamento
- Art. 55** Contributo per il finanziamento dell’adeguamento delle pensioni al rincaro

Capitolo terzo **Finanziamento del supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI**

- Art. 56** In generale
- Art. 57** Ripartizione tra datori di lavoro e assicurati
- Art. 58** Limite soglia
- Art. 59** Modalità di finanziamento per i datori di lavoro
- Art. 60** Modalità di finanziamento per gli assicurati
- Art. 61** Modalità di finanziamento per gli assicurati secondo l’art. 7a³

Capitolo quarto **Mantenimento dei gradi di copertura iniziali**

- Art. 62** Misure di risanamento
- Art. 63** Informazione concernente il disavanzo

TITOLO V Disposizioni varie e transitorie

Capitolo primo **Disposizioni varie⁴**

- Art. 64** Ricalcolo importo di pensione garantito al 31.12.2012
- Art. 65** Obbligo dell’informazione
- Art. 66** Segreto medico
- Art. 67** Trattamento dei dati
- Art. 68** Rimedi giuridici
- Art. 69** Diritto sussidiario
- Art. 70** Entrata in vigore

Capitolo secondo **Disposizioni transitorie⁵**

Allegato no. 1 all’art. 12 Ammontare dell’avere di vecchiaia, espresso in percentuale dello stipendio assicurato, raggiungibile attraverso il versamento di somme di riscatto.

³ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

⁴ Nuova struttura da decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).

⁵ Nuova struttura da decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).

Regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 17 ottobre 2013 (stato 1° gennaio 2021)

Richiamato l'art. 51a della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, superstiti e l'invalidità e la Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 6 novembre 2012, ritenuto che le denominazioni utilizzate si intendono al maschile e al femminile, il Consiglio di amministrazione emana il presente Regolamento di previdenza.

TITOLO I **Disposizioni generali**

Scopo

Art. 1

Il presente Regolamento di previdenza disciplina la copertura previdenziale del personale assicurato all'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (in seguito Istituto di previdenza) e dei beneficiari di prestazioni.

Assicurati

Art. 2

¹Riservato l'art. 5 del presente Regolamento, sono assicurati all'Istituto di previdenza:

- a) i magistrati dell'Ordine giudiziario e i dipendenti dello Stato ai sensi della Lord;
- b) il personale dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino;
- c) il personale dei datori di lavoro affiliati per convenzione;
- d) le persone assicurate secondo l'art. 7a del presente Regolamento;⁶
- e) i beneficiari di prestazioni.

²Per i membri del Consiglio di Stato valgono le disposizioni della legge sugli onorari e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato.

Affiliazione per convenzione

Art. 3

¹Possono essere affiliati all'Istituto di previdenza tramite convenzione:

- a) le scuole private che svolgono un insegnamento nei limiti dell'obbligatorietà scolastica secondo la legge della scuola;
- b) i Comuni e altri datori di lavoro di diritto pubblico;
- c) i datori di lavoro di diritto privato e pubblica utilità, sussidiati in modo ricorrente dal Cantone in virtù di un'esplicita disposizione di legge;
- d) i dipendenti e gli indipendenti assicurati all'Istituto di previdenza di cui all'art. 2 cpv. 1 lett. d);
- e) le Società Anonime di diritto pubblico nelle quali il Cantone o gli Enti di diritto pubblico hanno una partecipazione al capitale azionario della società.

²Il Consiglio di amministrazione, in applicazione dell'art. 4 cpv. 2 Lipct è competente a stipulare le convenzioni. La disdetta può essere data da ambedue le parti per la fine di un anno civile con un preavviso di almeno 6 mesi.

³L'affiliazione del datore di lavoro all'Istituto di previdenza implica di regola l'assicurazione di tutti i salariati sottoposti obbligatoriamente alla Lipct, a meno che il datore di lavoro abbia definito preventivamente le categorie degli assicurati assoggettati ad altre Istituzioni di previdenza. Le disposizioni dell'art. 7 OPP2 sono vincolanti, ritenuto che la composizione dei gruppi deve essere sottoposta preventivamente al Consiglio di amministrazione per approvazione.

⁶ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

⁴In caso di disdetta o di modifica delle condizioni assicurative del datore di lavoro affiliato è applicabile il Regolamento dell'Istituto di previdenza concernente la liquidazione parziale.

Piano assicurativo e tabelle attuariali

Art. 4

L'Istituto di previdenza applica per tutti gli assicurati il piano assicurativo in primato dei contributi, utilizza le tabelle attuariali VZ 2010 e il tasso tecnico del 3.5%.

TITOLO II
Assicurazione all'Istituto di previdenza

Capitolo primo
Rapporto d'assicurazione

Assicurazione obbligatoria

Art. 5

Sono assicurati all'Istituto di previdenza i lavoratori di cui all'art. 2 cpv. 1 lett. a), b), c), d) del presente Regolamento che percepiscono un salario annuo superiore ai $\frac{3}{4}$ della rendita AVS individuale massima annuale dell'Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS).

Piano minimo LPP

Art. 6

¹I seguenti salariati sottostanno all'assicurazione obbligatoria secondo il piano minimo LPP:

- a) i salariati assunti con un mandato, ma assoggettati all'AVS con un rapporto di lavoro da dipendente;
- b) i salariati assunti con un programma occupazionale o in qualità di supplenti, ritenuto che sono adempiti i requisiti minimi previsti dalla LPP e dalle relative OPP.

Il contratto di lavoro per queste categorie di salariati deve avere carattere ininterrotto ed avere una durata superiore ai tre mesi. Il salario mensile riportato su base annua deve essere maggiore dell'importo determinato dal Consiglio Federale in applicazione della LPP. È riservato l'art. 1k OPP2.

²Per decisione del Consiglio di Stato il piano minimo LPP può essere:

- a) allestito dall'Istituto di previdenza;
- b) demandato all'Istituto collettore tramite convenzione;
- c) demandato ad un assicuratore esterno, riconosciuto in materia di previdenza professionale (LPP/OPP), tramite convenzione.

Inizio e fine dell'assicurazione

Art. 7

¹L'assicurazione inizia con il rapporto d'impiego.

²L'obbligo assicurativo termina quando sorge il diritto a una prestazione anticipata, di vecchiaia, d'invalidità o per superstiti o quando il rapporto d'impiego è sciolto per altri motivi.

³Per i rischi di morte e d'invalidità il dipendente resta assicurato all'Istituto di previdenza per 30 giorni dopo lo scioglimento del rapporto d'impiego. Se egli inizia prima un nuovo rapporto d'impiego, è responsabile l'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro.

⁴Fino alla fine del mese di compimento dei 20 anni, i lavoratori sono assicurati unicamente contro i rischi d'invalidità e decesso.

⁵L'assicurazione all'Istituto di previdenza è mantenuta anche se il salario diminuisce al di sotto del limite minimo di affiliazione prescritto dall'art. 5 del presente Regolamento.⁷

⁶Sono riservate le disposizioni dell'art. 26a LPP.

**Continuazione
dell'assicura-
zione**

Art. 7a⁸

¹Se l'assicurazione termina per scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro e a quel momento ha compiuto l'età di 58 anni, l'assicurato può fare richiesta di continuare l'assicurazione.

²L'assicurato deve fare richiesta tramite il relativo formulario entro 3 mesi dallo scioglimento del rapporto di lavoro, comprovando che lo stesso è stato sciolto dal datore di lavoro.

³L'assicurato ha la facoltà di decidere, al momento della richiesta di continuazione dell'assicurazione, se vuole versare i contributi per l'assicurazione rischio invalidità e decesso o se vuole versare i contributi per l'assicurazione integrale, aumentando così l'aver di vecchiaia. Se inizialmente opta per il versamento dei contributi per l'assicurazione integrale, l'assicurato ha la possibilità, in un secondo tempo e per il futuro, di passare al versamento dei contributi per l'assicurazione rischio invalidità e decesso. Una volta optato per il versamento dei contributi per l'assicurazione rischio invalidità e decesso, non è più possibile passare all'assicurazione integrale. Se l'assicurato che gode delle garanzie secondo l'art. 24 Lipct vuole continuare l'assicurazione, è obbligato a optare per il versamento dei contributi per l'assicurazione integrale. In caso contrario, le garanzie secondo l'art. 24 Lipct decadono.

⁴Il mantenimento dell'assicurazione si basa sullo stipendio assicurato valido al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro.

⁵La prestazione di libero passaggio rimane all'Istituto di previdenza anche se l'assicurato opta per il versamento dei contributi per l'assicurazione rischio invalidità e decesso. Se l'assicurato entra a fare parte di un altro istituto di previdenza, la prestazione di libero passaggio viene versata fino all'importo dovuto per il riscatto massimo delle prestazioni presso il nuovo istituto di previdenza. In questo caso, lo stipendio assicurato viene ridotto in proporzione al capitale da trasferire e tutte le prestazioni assicurate sono ridotte in analogia ad un caso di prelievo anticipato per il finanziamento dell'abitazione primaria.

⁶L'assicurato è debitore sia dei contributi a carico dell'assicurato che quelli a carico del datore di lavoro secondo l'art. 53 cpv. 2 per l'assicurazione integrale rispettivamente secondo l'art. 53 cpv. 4 per l'assicurazione rischio invalidità e decesso. L'assicurato è anche debitore del contributo di risanamento secondo l'art. 54 cpv. 3 del presente Regolamento.

⁷L'assicurazione termina se l'assicurato:

- a) dà disdetta per iscritto con un preavviso di almeno 30 giorni per la fine del mese. Fa stato la data di ricezione della disdetta;
- b) è in ritardo con il pagamento dei contributi. L'assicurato è in ritardo se i contributi fatturati non sono saldati entro il termine di 40 giorni dopo l'emissione della fattura;
- c) raggiunge l'età ordinaria di pensionamento di 65 anni;
- d) ha diritto ad una pensione d'invalidità da parte dell'Istituto di previdenza. In caso di invalidità parziale, l'assicurazione termina per la

⁷ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 15.11.2018, in vigore dal 01.01.2019.

⁸ Introdotta da decisione CdA IPCT del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

- parte d'invalidità e le prestazioni sono ridotte in analogia ad un caso di prelievo anticipato per il finanziamento dell'abitazione primaria;
- e) decede prima di raggiungere l'età ordinaria di pensionamento;
 - f) entra a fare parte di un nuovo istituto di previdenza per il quale l'Istituto di previdenza versa più dei 2/3 della sua prestazione di libero passaggio.

⁸Gli assicurati che continuano l'assicurazione sono equiparati al collettivo del datore di lavoro al quale appartenevano prima della continuazione dell'assicurazione. Rimangono di conseguenza persone legate al datore di lavoro in caso di liquidazione parziale.

⁹In deroga all'art. 21 cpv. 1 e 1^{bis} e sotto riserva delle prestazioni previdenziali da liquidare in forma di capitale secondo il presente Regolamento, se la continuazione dell'assicurazione è durata più di due anni, le prestazioni assicurate sono versate sotto forma di rendita; un'eventuale richiesta di versamento in capitale ricevuta è nulla.

¹⁰In caso di pensionamento anticipato o per vecchiaia secondo l'art. 29 cpv. 2 e in deroga agli artt. 56 e 57 del presente Regolamento, il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI è interamente a carico dell'assicurato.

Congedo

Art. 8

¹In caso di congedo senza stipendio, l'assicurato è obbligato a versare il premio per l'assicurazione rischio invalidità e decesso pari al 2.2% dell'ultimo stipendio assicurato prima dell'inizio del congedo.

²Al rientro dal congedo l'assicurato può colmare la lacuna assicurativa mediante il versamento di una somma di riscatto calcolata nei limiti dell'art. 12 del presente Regolamento.

³In caso di evento assicurativo (vecchiaia, invalidità, decesso) durante il congedo, l'Istituto di previdenza garantisce all'assicurato e ai suoi superstiti le prestazioni integrali (premio rischio obbligatorio), sino all'estinzione del diritto.

Attività presso più datori di lavoro

Art. 9

¹In caso di attività presso più datori di lavoro, l'Istituto di previdenza assicura la copertura previdenziale limitatamente all'attività presso lo Stato o presso l'Ente affiliato, ritenuto che i requisiti posti dall'art. 5 del presente Regolamento siano dati.

²Può essere concesso l'esonero dal pagamento dei contributi per l'attività presso lo Stato o l'Ente affiliato a condizione che l'assicurato sia affiliato anche per questa attività presso un altro Istituto di previdenza.

Riammissione

Art. 10

Chi cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Istituto di previdenza e più tardi vi rientra in virtù di questo Regolamento è considerato come nuovo assicurato ai sensi dell'art. 2.

Capitolo secondo Definizioni

Stipendio assicurato

Art. 11

¹Lo stipendio assicurato agli effetti della presente legge corrisponde allo stipendio annuale diminuito di un importo, detto quota di coordinamento, uguale

ai 7/8 della rendita individuale massima AVS. In caso di attività a tempo parziale lo stipendio e la quota di coordinamento sono ridotti in misura proporzionale.

²Per stipendio annuale si intende:

- a) lo stipendio base secondo la classificazione della funzione;
- b) eventuali indennità di rincaro;
- c) eventuali aumenti di stipendio previsti dalla Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (Lstip);
- d) eventuali supplementi di stipendio a carattere permanente previsti dalla Lstip. Negli altri casi per determinare i supplementi valgono per analogia gli stessi criteri.

³Lo stipendio minimo assicurato è pari ad 1/8 della rendita massima annuale dell'AVS.

⁴Lo stipendio massimo assicurato è stabilito in base agli stipendi massimi previsti dalla LStip e dalla Legge sugli onorari dei magistrati.⁹

⁵Lo stipendio assicurato e la quota di coordinamento non sono ridotti in caso di malattia o infortunio.

⁶Se un salariato è occupato per un periodo inferiore a un anno, è considerato stipendio assicurato quello che avrebbe percepito per un anno intero d'occupazione.

⁷Nei casi di invalidità parziale lo stipendio minimo assicurato è ridotto in misura proporzionale.

Riscatto

Art. 12

¹L'assicurato può migliorare le sue prestazioni nei limiti previsti dagli art. 79b e 79c LPP e dagli art. 60a, 60b, 60c e 60d dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP2).¹⁰

^{1bis}Le garanzie secondo l'art. 24 cpv. 3 Lipct possono essere migliorate esclusivamente se l'importo versato è dovuto ad un rimborso di un prelievo effettuato per l'abitazione primaria, ad una quota parte della prestazione di libero passaggio o della rendita trasferita dall'ex coniuge o dall'ex partner registrato o al recupero delle prestazioni versate in caso di divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata.¹¹

^{1ter}Il riscatto non è ammesso se quest'ultimo proviene da un versamento volontario dell'assicurato:

- a) in caso di congedo non pagato, per la parte di stipendio assicurato in congedo non pagato;
- b) in caso di mantenimento dell'assicurazione secondo l'art. 7a del presente Regolamento versando i contributi rischio invalidità e decesso.¹²

²Il calcolo della somma di riscatto massima avviene sulla base delle tabelle di cui all'allegato no. 1. Il pagamento della somma di riscatto da parte dell'assicurato avviene mediante versamento unico.¹³

⁹ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 15.11.2018, in vigore dal 01.01.2019.

¹⁰ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

¹¹ Introdotta da decisione CdA IPCT del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

¹² Introdotta da decisione CdA IPCT del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

¹³ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

³La somma di riscatto può essere:

- la prestazione di libero passaggio trasferita da un altro Fondo di previdenza;
- la partecipazione pattuita al momento del contratto d'assunzione fra l'assicurato ed il datore di lavoro;
- la quota parte della prestazione di libero passaggio o della rendita trasferita dall'ex coniuge o dall'ex partner registrato (art. 22 e 22c LFLP);¹⁴
- l'importo versato interamente dall'assicurato, compresi il rimborso dei prelievi effettuati per l'abitazione primaria (art. 30d LPP) ed il recupero delle prestazioni versate in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata (art. 22d cpv. 1 LFLP);¹⁵
- un importo proveniente dalla previdenza professionale vincolata ai sensi dell'OPP3.

^{3bis}Il rimborso dei prelievi effettuati per l'abitazione primaria (art. 30d LPP) è autorizzato fino al momento del pensionamento per vecchiaia, fino al verificarsi di un altro caso di previdenza o, in ogni caso, al più tardi fino al raggiungimento dell'età di 65 anni.¹⁶

⁴La somma di riscatto massimo è stabilita sulla base dell'allegato no. 1, ritenuto che la data di computo sul conto individuale dell'assicurato corrisponde alla data di accredito a favore dell'Istituto di previdenza.¹⁷

⁵In deroga al cpv. 4 la somma di riscatto può superare il massimo consentito stabilito secondo l'allegato no. 1, in caso di trasferimento della prestazione di libero passaggio da altre Istituzioni di previdenza, di trasferimento di una quota di libero passaggio o di una quota di rendita nell'ambito della procedura di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata e in caso di rimborso di un prelievo effettuato nell'ambito della procedura relativa all'accesso alla proprietà.¹⁸

⁶Il pensionato per invalidità che per divorzio o per scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata subisce una riduzione delle prestazioni non ha la possibilità di riscatto secondo l'art. 22d cpv. 2 LFLP.¹⁹

Età determinante Art. 13

L'età determinante per stabilire gli accrediti di vecchiaia risulta dalla differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

Accrediti di vecchiaia

Art. 14²⁰

Gli accrediti di vecchiaia corrispondono alle seguenti aliquote e sono computati agli assicurati per i quali vengono versati i contributi ordinari di cui all'art. 53 cpv. 2 del presente Regolamento:

Fasce di età	Accrediti di vecchiaia in % dello stipendio assicurato
dai 20 ai 34 anni	13%
dai 35 ai 44 anni	16%
dai 45 ai 54 anni	19%
dai 55 ai 65 anni	22%

¹⁴ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).

¹⁵ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).

¹⁶ Introdotta da decisione CdA IPCT del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

¹⁷ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

¹⁸ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).

¹⁹ Introdotta da decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).

²⁰ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

Avere di vecchiaia

Art. 15

¹L' avere di vecchiaia si compone:

- a) della prestazione di libero passaggio acquisita al 31 dicembre 2012;
- b) degli accrediti di vecchiaia previsti dall'art. 14 del presente Regolamento;
- c) di eventuali apporti dopo il 31 dicembre 2012;
- d) dell'interesse pari almeno al minimo LPP, calcolato sull' avere di vecchiaia acquisito al 31 dicembre dell'anno precedente, riservato l'art. 62 cpv. 1 del presente Regolamento.

²I prelievi e i rimborsi eseguiti per l'accesso alla proprietà, i versamenti e i riscatti eseguiti nell'ambito della procedura di divorzio, sono presi in considerazione per stabilire l' avere di vecchiaia acquisito al momento del pensionamento.

³Il Consiglio di amministrazione, riservata la lettera d) del cpv. 1, stabilisce entro il 31 gennaio di ogni anno il tasso d'interesse riconosciuto sull' avere di vecchiaia a contare dal 1° gennaio dell'anno in corso.

Tassi di conversione

Art. 16

¹I tassi di conversione in caso di pensionamento dai 58 anni di età ai 65 anni di età sono stabiliti in funzione dell'età calcolata in anni e mesi in base alla seguente tabella:

Età Anni	Mesi 0	Mesi 1	Mesi 2	Mesi 3	Mesi 4	Mesi 5	Mesi 6	Mesi 7	Mesi 8	Mesi 9	Mesi 10	Mesi 11
58	5.30%	5.31%	5.32%	5.33%	5.34%	5.35%	5.35%	5.36%	5.37%	5.38%	5.39%	5.40%
59	5.41%	5.42%	5.43%	5.44%	5.44%	5.45%	5.46%	5.47%	5.48%	5.49%	5.50%	5.51%
60	5.52%	5.53%	5.54%	5.55%	5.56%	5.57%	5.58%	5.59%	5.60%	5.61%	5.62%	5.62%
61	5.63%	5.64%	5.66%	5.67%	5.68%	5.69%	5.70%	5.71%	5.72%	5.73%	5.74%	5.75%
62	5.76%	5.77%	5.78%	5.79%	5.80%	5.81%	5.82%	5.83%	5.84%	5.86%	5.87%	5.88%
63	5.89%	5.90%	5.91%	5.92%	5.93%	5.95%	5.96%	5.97%	5.98%	5.99%	6.00%	6.01%
64	6.03%	6.04%	6.05%	6.06%	6.07%	6.09%	6.10%	6.11%	6.12%	6.14%	6.15%	6.16%
65	6.17%	6.19%	6.20%	6.21%	6.22%	6.24%	6.25%	6.26%	6.28%	6.29%	6.30%	6.32%

²In caso di prolungamento per particolari motivi del rapporto di lavoro dopo i 65 anni, i tassi di conversione sono stabiliti in funzione dell'età calcolata in anni e mesi in base alla seguente tabella:

Età Anni	Mesi 0	Mesi 1	Mesi 2	Mesi 3	Mesi 4	Mesi 5	Mesi 6	Mesi 7	Mesi 8	Mesi 9	Mesi 10	Mesi 11
66	6.33%	6.34%	6.36%	6.37%	6.38%	6.40%	6.41%	6.43%	6.44%	6.45%	6.47%	6.48%
67	6.50%	6.51%	6.53%	6.54%	6.56%	6.57%	6.59%	6.60%	6.62%	6.63%	6.65%	6.66%
68	6.68%	6.69%	6.71%	6.72%	6.74%	6.76%	6.77%	6.79%	6.81%	6.82%	6.84%	6.85%
69	6.87%	6.89%	6.91%	6.92%	6.94%	6.96%	6.98%	6.99%	7.01%	7.03%	7.05%	7.06%
70	7.08%											

³Il Consiglio di amministrazione, sentito il perito dell'Istituto di previdenza, adegua i tassi di conversione.

**TITOLO III
Prestazioni dell'Istituto di previdenza**

**Capitolo primo
Generalità**

Prestazioni assicurate

Art. 17

Le prestazioni dell'Istituto di previdenza sono:

- a) la pensione di vecchiaia;

- b) la pensione per collocamento a riposo anticipato;
- c) la pensione di invalidità;
- d) la pensione ai superstiti;
- e) il supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI;
- f) la prestazione di libero passaggio;
- g) l'adeguamento delle pensioni al rincaro nei limiti del finanziamento previsto dall'art. 12 della Lipct;
- h) la costituzione in pegno del diritto alle prestazioni e il versamento anticipato della prestazione di libero passaggio conformemente alle norme della LPP sulla promozione della proprietà d'abitazioni;
- i) i conguagli della previdenza professionale in caso di divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata;²¹
- j) il capitale di decesso.

Decorrenza delle pensioni Art. 18

¹Riservato l'art. 19 del presente Regolamento le pensioni decorrono dal primo giorno del mese che segue la sospensione dello stipendio o il versamento di una precedente pensione.

²Le pensioni di vecchiaia, anticipata e i relativi supplementi decorrono dal primo giorno del mese successivo allo scioglimento del rapporto d'impiego stabilito dalla Lord. Per i docenti il pensionamento coincide con la fine dell'anno scolastico al 31 agosto.

³La pensione ai superstiti in caso di decesso di un assicurato attivo decorre dal giorno successivo al decesso dell'assicurato, ma, al più presto, dal giorno seguente la fine del diritto allo stipendio pieno.²²

^{3bis}La pensione ai superstiti in caso di decesso di un pensionato decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del pensionato.²³

⁴Il diritto alla pensione si estingue alla fine del mese in cui avviene il decesso del beneficiario.

Decorrenza della pensione d'invalidità Art. 19

¹La pensione d'invalidità ed i relativi supplementi decorrono dalla nascita del diritto alla rendita federale d'invalidità (AI) riservato il cpv. 2.

²Il versamento delle prestazioni dell'Istituto di previdenza inizia il mese successivo alla delibera dell'Ufficio AI, ma al più presto dalla scadenza del diritto allo stipendio pieno.

³In caso di sospensione dello stipendio per decorrenza del periodo massimo di assenza per malattia o infortunio professionale e non professionale, il versamento della pensione d'invalidità decorre dal giorno successivo alla data di sospensione dello stipendio, ma al più presto dall'inizio del diritto alla rendita AI.

⁴L'Istituto di previdenza differisce il diritto alla pensione d'invalidità fino all'esaurimento del diritto allo stipendio al 100% o all'indennità giornaliera per malattia o infortunio.

⁵In caso di assenza per malattia professionale o di infortunio professionale ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e della

²¹ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).

²² Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 15.11.2018, in vigore dal 01.01.2019.

²³ Introdotto da decisione CdA IPCT del 15.11.2018, in vigore dal 01.01.2019.

Legge federale sull'assicurazione militare (LAM), il versamento delle prestazioni dell'Istituto di previdenza è differito sino all'esaurimento del versamento dello stipendio al 100%.

⁶Se, nel momento in cui è sorto il diritto alle prestazioni, l'assicurato non era affiliato all'Istituto di previdenza tenuto a versargliele, l'ultimo Istituto di previdenza al quale era affiliato da ultimo è tenuto ad anticipargliele. Se è stabilito quale sia l'Istituto di previdenza tenuto a versare le prestazioni, l'Istituto di previdenza tenuto ad anticiparle può esercitare il regresso su di esso.

Pagamento della pensione **Art. 20²⁴**

¹Tutte le prestazioni ricorrenti dell'Istituto di previdenza sono di regola versate mensilmente.

²L'Istituto di previdenza versa anticipatamente un dodicesimo della pensione annua di diritto entro il quinto giorno di ogni mese su un unico conto corrente postale o bancario.

³Sulle prestazioni dell'Istituto di previdenza possono essere praticate le trattenute derivanti da contributi arretrati o da pensioni versate in eccedenza.

⁴Le pensioni mensili sono arrotondate nel modo seguente: per importi uguali o superiori ai 50 centesimi, al franco superiore; per quelli inferiori ai 50 centesimi al franco inferiore.

Liquidazione in capitale **Art. 21²⁵**

¹Sotto riserva delle restrizioni di cui all'art. 7a cpv. 9 del presente Regolamento, il beneficiario di una pensione anticipata o di vecchiaia può chiedere che una parte della prestazione gli sia versata in forma di liquidazione in capitale. Può essere liquidato in capitale al massimo il 50% dell'aver di vecchiaia calcolato secondo l'art. 15 del presente Regolamento. La domanda di liquidazione in capitale deve essere inoltrata (per i coniugati con il consenso del coniuge o del partner registrato) con un preavviso di almeno tre mesi sulla data del pensionamento.²⁶

^{1bis}All'assicurato che ne fa richiesta deve essere garantito il versamento di un capitale pari almeno al 25% dell'aver di vecchiaia LPP acquisito al momento del pensionamento, in applicazione dell'art. 37 cpv. 2 LPP.

²L'Istituto di previdenza assegna una liquidazione in capitale in luogo della pensione se quest'ultima risulta inferiore al 10% della rendita minima di vecchiaia dell'AVS, nel caso di una pensione anticipata, di vecchiaia o d'invalidità, al 6% nel caso di una pensione vedovile e al 2% nel caso di una pensione per orfani.

³La liquidazione in capitale della pensione anticipata o di vecchiaia di cui al cpv. 2 avviene mediante il versamento dell'intero ammontare dell'aver di vecchiaia calcolato secondo l'art. 15 del presente Regolamento. L'eventuale supplemento sostitutivo AVS/AI viene capitalizzato unicamente per la parte a carico del datore di lavoro, secondo gli stessi fattori attuariali e le stesse disposizioni previste dall'art. 59.

Salvaguardia delle prestazioni **Art. 22**

¹Se l'avente diritto è sottoposto a tutela, le prestazioni sono versate al tutore o a persone da esso designate.

²⁴ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 15.11.2018, in vigore dal 01.01.2019.

²⁵ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 15.11.2018, in vigore dal 01.01.2019.

²⁶ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

²Le prestazioni pagate a una terza persona o a un'Autorità non possono essere compensate con crediti verso l'avente diritto. Esse devono servire esclusivamente al sostentamento dell'avente diritto o delle persone a suo carico.

³A richiesta la terza persona o l'Autorità che ricevono le prestazioni devono allestire un rapporto all'Istituto di previdenza sull'impiego delle rendite.

Compensazione Art. 23

¹Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno prima dell'esigibilità. È riservato l'art. 50 del presente Regolamento.

²Il diritto alle prestazioni può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto all'Istituto di previdenza soltanto se questi si riferiscono a contributi che non sono stati dedotti dal salario.

³I negozi giuridici che contraddicono alle presenti disposizioni sono nulli.

Restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente Art. 24

¹Se la prestazione dell'Istituto di previdenza è stata calcolata in modo errato deve essere rettificata. Gli importi versati in più o in meno sono rimborsati o versati senza interessi. È riservato l'art. 35a LPP.

²Chi intenzionalmente induce l'Istituto di previdenza a pagare prestazioni cui non ha diritto oppure incassa siffatte prestazioni in mala fede, deve rimborsare le somme indebitamente rimosse con un interesse composto del 5%. Rimane riservata l'azione penale.

Sovrassicurazione e coordinamento con altre assicurazioni sociali Art. 25

¹L'Istituto di previdenza riduce o sopprime, in modo durevole o temporaneo, le prestazioni all'assicurato o ai suoi superstiti se esse, cumulate con quelle dell'AVS/AI, con eventuali versamenti sostitutivi della rendita AVS, con rendite versate dalla LAINF o dalla LAM, con le prestazioni in capitale al loro valore di trasformazione in rendite provenienti da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri, o con il reddito lucrativo conseguito dai beneficiari di prestazioni d'invalidità, superano il 90% del salario lordo perso.

²La rendita AVS/AI individuale o eventuali versamenti sostitutivi di quest'ultima, sono conteggiati integralmente; gli assegni per grandi invalidi e le indennità di menomazione dell'integrità e le prestazioni analoghe non sono considerate. Le pensioni dei vedovi o dei partner registrati superstiti e degli orfani sono conteggiati insieme.

³Se l'assicurazione federale per l'invalidità, l'assicurazione contro gli infortuni o quella militare rifiutano o riducono le proprie prestazioni per colpa grave dell'avente diritto, per la determinazione del cumulo delle prestazioni sono prese in considerazione le prestazioni intere.

⁴Sono riservate le disposizioni dell'art. 26a LPP.

⁵Se una pensione è divisa in seguito a divorzio o per scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, la parte assegnata all'ex coniuge o all'ex partner registrato creditore continua ad essere conteggiata per il calcolo di un'eventuale riduzione della pensione del beneficiario di prestazione.²⁷

²⁷ Introdotto da decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).

Determinazione della sovrassicurazione

Art. 26

¹Di regola le prestazioni secondo le Leggi federali sull'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, sull'assicurazione contro gli infortuni o sull'assicurazione militare sono preminenti.

²L'Istituto di previdenza può riesaminare in ogni momento le condizioni e l'estensione di una riduzione e adattare le sue prestazioni se la situazione si modifica in modo importante (situazione familiare, nascita, modifica o soppressione del diritto). L'avente diritto deve fornire all'Istituto di previdenza le informazioni su tutti i redditi conteggiabili.

³L'Istituto di previdenza, qualora anticipi integralmente le prestazioni statutarie, subentra nelle prestazioni garantite dall'assicurazione contro gli infortuni o dall'assicurazione militare.

⁴Le disposizioni particolari previste dall'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) sono applicabili per analogia.

⁵Lo stipendio lordo perso corrisponde all'ipotetico salario lordo al 100% che l'assicurato percepirebbe alla data dell'inizio del versamento delle prestazioni dell'Istituto di previdenza o della loro ricalcolazione, in caso di cambiamento della situazione iniziale.

⁶La riduzione delle prestazioni dovuta alla sovrassicurazione è applicata anche dopo il compimento dei 65 anni di età. In particolare, l'IPCT non compensa la riduzione delle prestazioni secondo l'art. 20 cpv. 2^{ter} e 2^{quater} LAINF e l'art. 47 cpv. 1 LAM.²⁸

⁷Se l'AVS/AI, l'assicurazione infortuni o l'assicurazione militare riducono, revocano o rifiutano una prestazione, perché l'avente diritto ha cagionato la morte o l'invalidità per colpa grave oppure si oppone a un provvedimento di reintegrazione dell'AI, l'Istituto di previdenza riduce le sue prestazioni in misura corrispondente. Se per un caso specifico l'AVS/AI, l'assicurazione infortuni o l'assicurazione militare non devono prendere una decisione in merito e l'avente diritto ha cagionato la morte o l'invalidità volontariamente, l'Istituto di previdenza riduce le prestazioni a quelle previste secondo l'assicurazione minima LPP.²⁹

Surrogazione

Art. 27

L'Istituto di previdenza subentra all'insorgere dell'evento e fino a concorrenza delle sue prestazioni, nei diritti dell'assicurato o dei suoi superstiti contro il terzo civilmente responsabile.

Adeguamento delle pensioni al rincaro

Art. 28

¹Le pensioni sono adeguate all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice effettivo del mese di novembre, nei limiti consentiti dall'art. 55 del presente Regolamento.

²L'adeguamento delle pensioni al rincaro è sospeso fino al momento in cui l'indice nazionale dei prezzi al consumo avrà raggiunto un aumento cumulato del 15%. Raggiunto l'aumento cumulato del 15% a partire dal valore dell'indice di novembre 2012 il Consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di adeguamento delle pensioni a partire dal 1° gennaio di ogni anno.

²⁸ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).

²⁹ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

³Le rendite secondo l'art. 50c cpv. 1 non vengono adeguate al rincaro.³⁰

Capitolo secondo Prestazioni

Sezione I Pensione di vecchiaia

Procedure di pensionamento anticipato e di vecchiaia

Art. 29

¹Il pensionamento a 65 anni avviene d'ufficio sulla scorta della risoluzione governativa o della comunicazione del datore di lavoro esterno di esonero dal servizio.

²Il dipendente che intende usufruire del pensionamento anticipato a partire da 58 anni, o per vecchiaia fra i 60 anni di età e i 65 non compiuti, è tenuto ad inoltrare richiesta all'Autorità di nomina, con copia all'Istituto di previdenza. L'inizio del pensionamento decorre dal primo giorno del mese successivo allo scioglimento del rapporto di lavoro.

³Al raggiungimento dei 60 anni l'assicurato non può rinunciare alla pensione, a meno che lo stesso inizi immediatamente una nuova attività lucrativa o si sia iscritto all'assicurazione contro la disoccupazione. In questo caso la prestazione di libero passaggio è trasferita alla nuova istituzione di previdenza o, in mancanza di essa, su un conto di libero passaggio.³¹

Pensione di vecchiaia

Art. 30

¹La pensione di vecchiaia è calcolata sull'aver di vecchiaia acquisito al pensionamento, moltiplicato per il tasso di conversione valido a quel momento.

²Per gli assicurati che in virtù di particolari disposizioni sono collocati a riposo dopo i 65 anni, sull'aver di vecchiaia decorrono gli interessi sino alla data del pensionamento.

³Per ogni figlio minorenni è riconosciuto un supplemento del 10% della pensione di vecchiaia. Se il figlio è in formazione o invalido ai sensi dell'AI, il supplemento è versato al massimo fino a 25 anni.

⁴L'art. 42 cpv. 4 e 5 del presente Regolamento è applicabile per analogia.

⁵Il diritto al supplemento secondo il cpv. 3 che sussiste già al momento del promovimento di una procedura di divorzio o di una procedura di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata non viene modificato dal conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio secondo l'art. 124a del Codice civile svizzero (CC).³²

Collocamento a riposo anticipato

Art. 31

¹La pensione anticipata è calcolata sull'aver di vecchiaia acquisito al momento del pensionamento, secondo i criteri stabiliti dagli art. 14 e 15 del presente Regolamento.

²Per ogni figlio minorenni è riconosciuto un supplemento del 10% della pensione anticipata. Se il figlio è in formazione o invalido ai sensi dell'AI, il supplemento è versato al massimo fino a 25 anni.

³⁰ Introdotto da decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).

³¹ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

³² Introdotto da decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).

³L'art. 42 cpv. 4 e 5 del presente Regolamento è applicabile per analogia.

⁴Il diritto al supplemento secondo il cpv. 2 che sussiste già al momento del promovimento di una procedura di divorzio o di una procedura di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata non viene modificato dal conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio secondo l'art. 124a CC.³³

Sezione II Pensione d'invalidità

Nozione d'invalidità

Art. 32

¹È considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

²Per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

³La legge federale su l'assicurazione per l'invalidità (LAI) e della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono determinanti.

Pensione d'invalidità

Art. 33

¹La pensione d'invalidità è calcolata sull'avere di vecchiaia moltiplicato per il tasso di conversione secondo l'art. 16 del presente Regolamento, valido all'età di 65 anni. L'avere di vecchiaia si compone:

- a) dell'avere di vecchiaia acquisito al verificarsi dell'evento, calcolato secondo l'art. 15;
- b) degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino all'età di 65 anni calcolati secondo l'art. 14 del presente Regolamento;
- c) dell'interesse del 2% calcolato dal verificarsi dell'evento sino all'età di 65 anni.

²Per ogni figlio minorenne è riconosciuto un supplemento del 10% della pensione d'invalidità. Se il figlio è in formazione o invalido ai sensi dell'AI, il supplemento è versato al massimo fino a 25 anni.

³L'art. 42 cpv. 4 e 5 del presente Regolamento è applicabile per analogia.

⁴La pensione d'invalidità è versata sino alla fine del mese in cui l'avente diritto compie i 65 anni. A partire dal 1° giorno del mese successivo al compimento dei 65 anni viene versata la pensione di vecchiaia calcolata secondo l'art. 30 cpv. 1 del presente Regolamento.

⁵Il diritto al supplemento secondo il cpv. 2 che sussiste già al momento del promovimento di una procedura di divorzio o di una procedura di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata non viene modificato dal conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio secondo gli artt. 124 e 124a CC.³⁴

Invalidità parziale

Art. 34

¹La prestazione parziale dell'Istituto di previdenza è proporzionale al grado d'invalidità riconosciuto dall'AI, ritenuto un grado d'invalidità minimo del 40%.

³³ Introdotta da decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).

³⁴ Introdotta da decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).

Con un grado d'invalidità riconosciuto dall'AI pari almeno al 40% e inferiore al 50% viene riconosciuta una pensione d'invalidità pari al 40%.

²Il beneficiario di una prestazione parziale è trattato come:

- a) membro pensionato per il corrispondente grado d'invalidità; e
- b) membro attivo per la parte di stipendio assicurato corrispondente al suo grado di capacità residua di guadagno.

³In caso di scioglimento del rapporto di lavoro corrispondente alla residua capacità di guadagno, valgono le disposizioni dell'art. 47 del presente Regolamento.

Soppressione della pensione d'invalidità

Art. 35

¹Il pensionato per invalidità totale o parziale riconosciuto abile al lavoro che si rifiuta di riprendere il servizio, perde il diritto alla pensione a partire dalla data di soppressione della rendita AI parziale o totale.

²I diritti previdenziali dell'assicurato, posto che non abbia raggiunto il limite di pensionamento di 58 anni, sono liquidati con il riconoscimento della prestazione di libero passaggio calcolata secondo l'art. 47 del presente Regolamento.

Reintegrazione nell'impiego

Art. 36

Il pensionato per invalidità che riprende il servizio in modo permanente o completo è ricollocato nella situazione che aveva nell'Istituto di previdenza al momento del pensionamento. Il diritto alla pensione cessa con la ripresa effettiva del servizio.

Sezione III
Pensione ai superstiti

Pensione ai superstiti

Art. 37

Alla morte dell'assicurato o del pensionato viene assegnata una pensione vedovile e una pensione per orfani.

Diritto alla pensione vedovile

Art. 38³⁵

¹Il coniuge superstite ha diritto a una pensione vedovile se:

- a) deve sopperire al mantenimento di uno o più figli; o
- b) il matrimonio con il defunto è durato almeno due anni; o
- c) riscuote una rendita intera dell'AI oppure acquista il diritto a una tale rendita entro due anni dopo il decesso del coniuge.

²Il coniuge superstite di un assicurato attivo che non adempie a nessuno dei presupposti di cui al cpv. 1 ha diritto ad un'indennità unica equivalente a tre annualità della pensione d'invalidità presunta del beneficiario primario al momento del decesso. L'ammontare delle tre annualità di pensione deve essere almeno pari al capitale di decesso di cui all'art. 44 del presente Regolamento

^{2bis}Il coniuge superstite di un pensionato che non adempie a nessuno dei presupposti di cui al cpv. 1 ha diritto ad un'indennità unica equivalente a tre annualità della pensione versata, esclusi eventuali supplementi, al beneficiario primario al momento del decesso.

³La pensione vedovile al coniuge superstite che passa a nuove nozze e al partner registrato superstite che passa ad una nuova unione domestica

³⁵ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 08.10.2020, in vigore dal 01.01.2021.

registrata viene estinta con il versamento di un'indennità unica equivalente a tre pensioni annue.

⁴Il partner registrato superstite ha gli stessi diritti del coniuge superstite.

Ammontare della pensione vedovile

Art. 39³⁶

¹In caso di decesso di un assicurato attivo, la pensione vedovile corrisponde al 60% della pensione d'invalidità calcolata secondo l'art. 33 del presente Regolamento.

²In caso di decesso di un pensionato, la pensione vedovile corrisponde

- a) se l'assicurato percepiva una pensione di vecchiaia secondo gli artt. 30 o 31 o d'invalidità temporanea secondo l'art. 33 del presente Regolamento: al 60% della pensione di vecchiaia o d'invalidità del coniuge o del partner registrato defunto;
- b) se l'assicurato percepiva una pensione anticipata, di vecchiaia o d'invalidità secondo le disposizioni della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato in vigore prima del 01.01.2013 o una pensione anticipata o di vecchiaia secondo l'art. 24 della Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (norma transitoria): al 50% della pensione anticipata, di vecchiaia o d'invalidità del coniuge o del partner registrato defunto.

^{2bis}Alla morte di un pensionato il coniuge o il partner registrato superstite, gli orfani o orfani di padre e madre, invece della loro pensione, ricevono durante tre mesi l'intera pensione versata, escluso il supplemento sostitutivo AVS/AI, al defunto al momento del decesso, se la stessa è superiore alla loro pensione complessiva. Per stabilire il diritto degli orfani valgono le disposizioni dell'art. 42 del presente Regolamento.

³ ...

⁴ ...

^{4bis}Le parti di rendita assegnate ad un ex coniuge o ad un ex partner registrato nell'ambito di un conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio secondo l'art. 124a CC non fanno parte della pensione di vecchiaia, invalidità o anticipata ai sensi del cpv. 2.³⁷

⁵ ...

Pensione vedovile al coniuge superstite divorziato e al partner superstite di un'unione domestica registrata sciolta

Art. 40

¹Il coniuge divorziato è assimilato al coniuge superstite se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se, secondo la sentenza di divorzio, il coniuge defunto era ancora tenuto a versargli una rendita secondo gli artt. 124e cpv. 1 o 126 cpv. 1 CC al momento del decesso.³⁸

²La pensione vedovile al coniuge divorziato viene ridotta nella misura in cui, sommata alle prestazioni AVS/AI/LAINF e LAM, supera la rendita secondo il cpv. 1 dovuta dal coniuge defunto. A tale riguardo, le prestazioni AVS/AI/LAINF e LAM sono conteggiate soltanto nella misura in cui eccedano un proprio diritto ad una rendita d'invalidità o ad una rendita di vecchiaia di queste stesse assicurazioni.³⁹

³⁶ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 08.10.2020, in vigore dal 01.01.2021.

³⁷ Introdotta da decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF). Modificato testo giusta decisione CdA del 08.10.2020, in vigore dal 01.01.2021.

³⁸ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).

³⁹ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).

^{2bis}In ogni caso le prestazioni in favore dell'ex coniuge superstite non possono superare gli importi di cui all'art. 39 cpv. 2 del presente Regolamento. L'art. 39 cpv. 4^{bis} è applicabile per analogia.⁴⁰

³La pensione vedovile al coniuge divorziato si estingue nel momento in cui sarebbe scaduta la rendita secondo il cpv. 1 che era dovuta dal coniuge defunto oppure con il passaggio a nuove nozze, senza indennità.⁴¹

⁴Lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata è equiparato al divorzio a condizione che l'unione domestica registrata sia durata almeno dieci anni e al momento dello scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata all'ex partner sia stata assegnata una rendita secondo l'art. 124e cpv. 1 CC o secondo l'art. 34 cpv. 2 e 3 della Legge del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata.⁴²

Requisiti e condizioni per la pensione vedovile al coniuge superstite divorziato e al partner superstite di un'unione domestica registrata sciolta

Art. 41

¹L'ex coniuge superstite e l'ex partner registrato superstite dell'assicurato attivo o pensionato devono comprovare direttamente all'Istituto di previdenza, entro 90 giorni dalla data del decesso dell'assicurato attivo o del pensionato, il diritto alle prestazioni, producendo la seguente documentazione:

- a) l'atto di famiglia o il certificato dell'unione domestica registrata;
- b) la sentenza di divorzio o la sentenza di scioglimento dell'unione domestica registrata;
- c) il documento attestante il versamento della pensione alimentare alla data del decesso dell'ex coniuge o dell'ex partner registrato;
- d) le decisioni inerenti il diritto alla rendita AVS/AI;
- e) eventuale altra documentazione necessaria su richiesta dell'Istituto di previdenza.

² ...⁴³

³ ...⁴⁴

Diritto alla pensione per orfani

Art. 42

¹Il diritto alla pensione per orfani nasce in caso di decesso del padre o della madre.

²La pensione cessa alla fine del mese in cui l'orfano compie il 18.mo anno di età. Gli orfani che sono ancora agli studi o all'apprendistato hanno comunque diritto alla pensione sino alla fine dell'apprendistato o degli studi ma al massimo sino alla fine del mese in cui compiono il 25.mo anno di età.

³L'orfano riconosciuto invalido dall'AI riceve la pensione d'orfano fino al compimento del 25.mo anno di età.

⁴Sono considerati orfani ai sensi del presente Regolamento i figli secondo l'art. 252 del Codice Civile Svizzero, nonché i figli affiliati giusta l'Ordinanza federale sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione.

⁴⁰ Introdotto da decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF). Modificato testo giusta decisione CdA del 08.10.2020, in vigore dal 01.01.2021.

⁴¹ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).

⁴² Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).

⁴³ Abrogato da decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).

⁴⁴ Abrogato da decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).

⁵Per lo stesso orfano è assegnata una sola pensione così calcolata:

- a) se ambedue i coniugi o ambedue i partner registrati assicurati all'Ipct sono deceduti vale la prestazione più elevata calcolata secondo l'art. 43 cpv. 1 e 2.
- b) se uno dei coniugi o uno dei partner registrati assicurati all'Ipct è deceduto e l'altro esplica attività lucrativa vale la prestazione calcolata secondo l'art. 43 cpv. 1.
- c) se uno dei coniugi o uno dei partner registrati assicurati all'Ipct è deceduto e l'altro è al beneficio di una pensione dell'Istituto di previdenza vale la prestazione calcolata secondo l'art. 43 cpv. 1 se superiore a quella dell'art. 30 cpv. 3, art. 31 cpv. 2 o dell'art. 33 cpv. 2 del presente Regolamento.

Ammontare della pensione per orfani Art. 43

¹Alla morte di un assicurato in attività, ogni orfano riceve una pensione uguale al 20% della pensione d'invalidità calcolata secondo l'art. 33 del presente Regolamento. La pensione per gli orfani dei pensionati è pari al 20% della pensione di vecchiaia, d'invalidità o anticipata percepita dal defunto.

^{1bis}Se al momento del decesso del beneficiario di pensione vi era già il diritto al supplemento per figli che non è stato modificato dal conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio secondo l'art. 124 o 124a CC, la pensione per orfani è calcolata sulle stesse basi.⁴⁵

²La pensione per orfani è raddoppiata se entrambi i genitori sono defunti, se i genitori sono divorziati e non hanno diritto a prestazioni oppure se la pensione vedovile del genitore superstite viene estinta.

Capitale di decesso Art. 44⁴⁶

¹In caso di decesso di un assicurato in servizio senza diritto a prestazioni di reversibilità di cui agli art. 37, 38, 39, 40 e 41 del presente Regolamento è assegnata una prestazione in favore dei seguenti beneficiari:

- a) al convivente non coniugato nella misura in cui l'assicurato primario abbia notificato preventivamente la convivenza, ritenuto che l'avente diritto produca la relativa documentazione scritta, e che:
 - la convivenza sia durata ininterrottamente e con domicilio civile in comune per almeno 5 anni prima del decesso; o
 - vi siano uno o più figli in comune che hanno diritto a una pensione per orfani ai sensi del presente Regolamento;
- b) in assenza di beneficiari di cui al punto a), i figli;
- c) in assenza di beneficiari di cui ai punti a) e b), i genitori;
- d) in assenza di beneficiari di cui ai punti a), b) e c), i fratelli e sorelle.

²Il capitale decesso di cui al cpv. 1 corrisponde al 50% dell'avere di vecchiaia acquisito alla fine del mese in cui è avvenuto il decesso dell'assicurato primario. Questo importo è diminuito del valore attuale di eventuali pensioni per orfani di cui agli artt. 42 e 43 del presente Regolamento. Il valore attuale è calcolato secondo il tasso tecnico valido al momento del decesso, tenendo conto di un versamento fino a 25 anni e considerando il valore della pensione per orfani di diritto valido al momento del decesso.

³In caso di più beneficiari la ripartizione avviene in base al loro numero.

⁴Il convivente ai sensi del cpv. 1 lett. a) che percepisce una rendita per vedove o per vedovi o per convivente da un istituto di previdenza professionale non ha diritto al capitale di decesso.

⁴⁵ Introdotta da decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).

⁴⁶ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 03.09.2020, in vigore dal 01.01.2021.

Sezione IV
**Supplemento sostitutivo AVS/AI per pensionamento anticipato e
vecchiaia**

**Supplemento
sostitutivo
AVS/AI**

Art. 45⁴⁷

¹Il pensionato anticipato o per vecchiaia ha diritto a un supplemento sostitutivo dell'AVS/AI se al momento del pensionamento non ha ancora compiuto i 65 anni per gli uomini e i 64 anni per le donne.

^{1bis}Il supplemento sostitutivo dell'AVS/AI è versato fino al compimento dei 65 anni per gli uomini e dei 64 anni per le donne. In caso di anticipo del pensionamento AVS o di percepimento di prestazioni AI prima di tale età, il versamento del supplemento sostitutivo AVS/AI viene ridotto dell'importo di tali prestazioni.

²Il supplemento sostitutivo dell'AVS/AI ammonta all'80% della rendita massima AVS/AI valida al momento del prepensionamento.

³Il supplemento sostitutivo dell'AVS/AI è ridotto proporzionalmente per i dipendenti che chiedono di essere collocati a riposo con meno di 35 anni di servizio, ed è proporzionale al grado di occupazione medio degli ultimi 10 anni di servizio. Se non sono disponibili gli ultimi 10 anni di servizio, si prende in considerazione il numero di anni di servizio effettivo. Determinante per il computo degli anni di servizio è l'ultima data d'entrata in servizio effettiva o in mancanza di essa la data di entrata in servizio.

⁴Per gli assicurati entrati in servizio prima del 1° gennaio 1995, gli anni di servizio sono rivalutati nella misura di 3.5/3.

⁵Le frazioni di anno di servizio pari o superiori a 6 mesi sono computate un anno intero.

⁶Il supplemento sostitutivo AVS/AI viene ridotto proporzionalmente se la metà dell'aver di vecchiaia dell'assicurato al momento del pensionamento non fosse sufficiente a finanziare la quota a suo carico di questa prestazione ai sensi dell'art. 60 del presente Regolamento.

**Capitalizzazione
delle prestazioni**

Art. 46⁴⁸

Sezione V
Prestazione di libero passaggio

**Diritto alla
prestazione di
libero passaggio**

Art. 47

¹L'assicurato ha diritto a una prestazione di libero passaggio se il rapporto d'impiego è sciolto prima del verificarsi di un evento assicurato dall'Istituto di previdenza, calcolata secondo l'art. 15 del presente Regolamento di previdenza. Rimane riservata la continuazione dell'assicurazione secondo l'art. 7a del presente Regolamento.⁴⁹

²La prestazione di libero passaggio di cui al cpv. 1 non può essere inferiore agli importi stabiliti dall'art. 17 LFLP. Sono inoltre applicabili le disposizioni della Sezione 4 LFLP e le disposizioni LPP.

⁴⁷ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 15.11.2018, in vigore dal 01.01.2019.

⁴⁸ Abrogato da decisione CdA IPCT del 15.11.2018, in vigore dal 01.01.2019.

⁴⁹ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

³La tenuta dei conti individuali di vecchiaia avviene in conformità agli art. 15 e 16 LPP. Sono applicabili inoltre le disposizioni previste dal capitolo 1a Sezione 3 dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2).

⁴Le norme previste dalla Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP) e delle relative ordinanze sono applicabili.

⁵In caso di applicazione di un tasso d'interesse ridotto o nullo sugli averi di vecchiaia ai sensi dell'art. 62 cpv. 2 del presente Regolamento, l'interesse riconosciuto sulla prestazione di libero passaggio calcolata secondo l'art. 17 LFLP è ridotto in misura corrispondente.

⁶Sono riservate le disposizioni dell'art. 26a LPP.

Utilizzazione della prestazione di libero passaggio

Art. 48

¹La prestazione di libero passaggio deve essere trasferita al nuovo istituto di previdenza. Concessa la liquidazione di libero passaggio l'Istituto di previdenza è sciolto da ogni obbligo previdenziale.

²In caso di mancato trasferimento ad una nuova istituzione di previdenza, la prestazione di libero passaggio, compresi gli interessi, viene versata su un conto di libero passaggio risparmio-previdenza secondo pilastro vincolato, su indicazione dell'assicurato. È riservato il pagamento in contanti secondo le condizioni previste dall'art. 49 del presente Regolamento.

³Se l'avente diritto non fornisce istruzioni entro 6 mesi dalla data d'uscita, la prestazione di libero passaggio viene versata all'Istituto collettore (art. 4 LFLP).⁵⁰

Pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio

Art. 49

¹La prestazione di libero passaggio è pagata in contanti se l'assicurato:

- a) lascia definitivamente la Svizzera; sono riservate le disposizioni degli art. 25b, 25c, 25d, 25e e 25f LFLP;
- b) comincia un'attività lucrativa indipendente;
- c) ha diritto ad una prestazione di libero passaggio inferiore all'importo annuo del suo contributo ordinario.

²Se l'assicurato è coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso del coniuge o del partner registrato.

Sezione VI

Promozione della proprietà di abitazione

Costituzione in pegno e prelievi anticipati per la promozione della proprietà di abitazioni

Art. 50

¹Il diritto alle prestazioni di previdenza o di libero passaggio può essere costituito in pegno conformemente alle norme della LPP sulla promozione della proprietà d'abitazioni fino al giorno del compimento dei 57 anni.⁵¹

²Alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla LPP, può essere effettuato il versamento anticipato di un importo pari al massimo alla prestazione di libero passaggio fino al giorno del compimento dei 57 anni.⁵²

⁵⁰ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

⁵¹ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

⁵² Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

³L'assicurato può ovviare alla riduzione delle prestazioni per invalidità/decesso mediante un'assicurazione rischio privata di sua scelta. La Direzione dell'Istituto di previdenza assicura l'informazione.

⁴In caso di limitata disponibilità di liquidità, il Consiglio di amministrazione può conformemente all'art. 30c cpv. 7 LPP, differire il versamento del prelievo al massimo per 6 mesi.

⁵In caso di copertura insufficiente conformemente all'art. 30f cpv. 1 LPP, il Consiglio di amministrazione può limitare nel tempo e nell'importo, finché la copertura è insufficiente, il versamento del prelievo anticipato o rifiutarlo del tutto. L'Istituto di previdenza informa l'assicurato in merito alla durata e all'entità della misura.

⁶Per gli assicurati coniugati o vincolati da un'unione domestica registrata il prelievo è ammesso solamente con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o viene negato, l'assicurato può rivolgersi al Giudice.

⁷Per l'esecuzione delle pratiche relative alle procedure di prelievo e costituzione in pegno l'Istituto di previdenza preleva una tassa a parziale copertura delle spese amministrative di CHF 200.00 per ogni singola pratica.

Sezione VII⁵³

Conguagli della previdenza professionale in caso di divorzio

Diritto applicabile

Art. 50a

¹Per il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio sono applicabili le pertinenti disposizioni del CC, del Codice di diritto processuale civile svizzero, della LPP e della LFLP e le loro Ordinanze d'esecuzione.

²Lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata è equiparato al divorzio.

Età di pensionamento regolamentare

Art. 50b

Nell'ambito di questa sezione, l'età di pensionamento regolamentare corrisponde all'età disciplinata all'art. 29 cpv. 1 del presente Regolamento.

Trasferimento all'ex coniuge

Art. 50c

¹L'IPCT versa all'Istituto di previdenza o di libero passaggio dell'ex coniuge la prestazione d'uscita o la rendita assegnata di cui all'art. 124a cpv. 2 CC e ricalcolata secondo l'art. 19h dell'Ordinanza sul libero passaggio (OLP) che l'assicurato rispettivamente il pensionato per vecchiaia o invalidità è tenuto a trasferire. Se le basi legali sono adempite, il versamento viene effettuato direttamente all'ex coniuge.

²Se il nome dell'Istituto di previdenza o di libero passaggio dell'ex coniuge non è comunicato all'IPCT, quest'ultimo versa l'importo all'Istituto collettore al più presto sei mesi e al più tardi due anni dopo la scadenza prevista per quel trasferimento.

³La parte LPP degli importi secondo il cpv. 1 è calcolata proporzionalmente al rapporto tra la prestazione LPP e la prestazione regolamentare al momento del promovimento della procedura di divorzio.

⁵³ Introdotta da decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).

Ricalcolo della pensione d'invalidità dopo il conguaglio della previdenza professionale

Art. 50d

¹Se nell'ambito del conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio viene trasferita una parte dell'avere ipotetico del pensionato per invalidità all'ex coniuge, la pensione d'invalidità viene ridotta.

²La riduzione corrisponde all'importo di cui diminuirebbe la pensione d'invalidità se fosse calcolata deducendo dall'avere di previdenza la parte trasferita della prestazione d'uscita. La riduzione non può tuttavia superare, in rapporto alla pensione d'invalidità, la parte trasferita della prestazione d'uscita in rapporto alla prestazione d'uscita intera.

³La riduzione è calcolata secondo le disposizioni regolamentari sulle quali si basa il calcolo della pensione d'invalidità.

⁴Il momento determinante per il calcolo della riduzione è quello del promovimento della procedura di divorzio.

Calcolo della prestazione d'uscita se il caso di previdenza vecchiaia sopraggiunge durante la procedura di divorzio

Art. 50e

¹Se durante la procedura di divorzio insorge il caso di previdenza vecchiaia e se secondo la sentenza di divorzio l'IPCT deve versare una parte della prestazione d'uscita all'ex coniuge, l'IPCT riduce la parte della prestazione d'uscita da trasferire e la pensione di vecchiaia secondo le disposizioni dell'art. 19g cpv. 1 OLP.

²Se durante la procedura di divorzio il pensionato per invalidità raggiunge l'età di pensionamento disciplinata all'art. 50b e se l'IPCT deve versare una parte della prestazione d'uscita ipotetica all'ex coniuge, l'IPCT riduce la parte della prestazione d'uscita e la pensione secondo le disposizioni dell'art. 19g cpv. 2 OLP.

Capitalizzazione in caso di conguaglio delle pensioni d'invalidità versate dopo l'età di pensionamento regolamentare o di vecchiaia

Art. 50f

¹In caso di divisione di una rendita secondo l'art. 124a CC, l'IPCT può, come Istituto di previdenza del coniuge debitore, convenire con il coniuge creditore un versamento sotto forma di capitale invece del trasferimento della rendita.

²La capitalizzazione della rendita viene calcolata secondo le basi attuariali dell'IPCT al momento della crescita in giudicato della sentenza di divorzio.

³Il coniuge creditore decide, entro un anno dalla ricezione del calcolo sulla capitalizzazione della rendita dell'IPCT, se vuole optare per la liquidazione in capitale.

Trattamento di un capitale o di una rendita ricevuti per un beneficiario di pensione intera o parziale

Art. 50g

¹In caso di trasferimento all'IPCT di un capitale o di una rendita per un beneficiario di pensione d'invalidità intera prima dell'età di pensionamento secondo l'art. 50b, l'IPCT accredita l'importo sul conto individuale passivo dell'assicurato. Al momento del raggiungimento dell'età di pensionamento secondo l'art. 50b, questi importi, inclusi gli interessi, vengono trasformati in una pensione di vecchiaia in analogia all'art. 33 cpv. 4.

²In caso di trasferimento all'IPCT di un capitale o di una rendita per un beneficiario di pensione intera d'invalidità dopo l'età di pensionamento secondo l'art. 50b o per un beneficiario di pensione intera di vecchiaia, l'IPCT riversa l'importo in contanti al beneficiario di pensione.

³In caso di trasferimento all'IPCT di un capitale o di una rendita per un beneficiario di pensione parziale, l'IPCT accredita l'importo sul conto individuale attivo dell'assicurato.

TITOLO IV Proventi dell'Istituto di previdenza

Capitolo primo Generalità

Proventi

Art. 51

Sono proventi dell'Istituto di previdenza:

- a) i contributi ordinari degli assicurati;
- b) i contributi ordinari e straordinari dei datori di lavoro;
- c) i finanziamenti specifici per il supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI;
- d) i contributi di risanamento dei datori di lavoro e degli assicurati;
- e) i contributi dei datori di lavoro e degli assicurati per il finanziamento dell'adeguamento delle pensioni al rincaro;
- f) le prestazioni di libero passaggio;
- g) i riscatti;
- h) i redditi del patrimonio;
- i) i versamenti di terzi a titolo di donazione o di legati.

Modalità di versamento dei contributi

Art. 52

¹Il Cantone, mediante i servizi centrali trattiene i contributi degli assicurati mensilmente sullo stipendio e li riversa unitamente a quelli a suo carico all'Istituto di previdenza.

²I datori di lavoro e gli assicurati esterni individuali di cui all'art. 3 cpv. 1 del presente Regolamento versano i contributi globali (assicurato e datore di lavoro) entro 30 giorni dalla data di emissione del conteggio dei contributi. In caso di ritardo nei pagamenti l'Istituto di previdenza addebita un interesse annuo del 5%.

³In caso di mancato pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro e degli assicurati esterni individuali di cui all'art. 3 cpv. 1 del presente Regolamento, entro il 31 dicembre dell'anno civile per il quale sono dovuti, il Consiglio di amministrazione può disdire la convenzione per la fine dell'anno successivo.

Capitolo secondo Proventi

Contributi ordinari e straordinari

Art. 53

¹L'Istituto di previdenza preleva dagli assicurati e dai datori di lavoro i contributi necessari a finanziare le pensioni e le prestazioni previste dalla presente legge, le spese amministrative e il fondo di garanzia LPP.

²Il contributo ordinario totale è del 22.1% dello stipendio assicurato, di cui l'11.6% a carico dei datori di lavoro e il 10.5% a carico degli assicurati.

³Il contributo straordinario è del 4% degli stipendi assicurati ed è a carico dei datori di lavoro.

⁴Per gli assicurati con meno di 20 anni e per la continuazione dell'assicurazione per il rischio invalidità e decesso secondo l'art. 7a del presente Regolamento, il contributo rischio è pari al 2.2% dello stipendio assicurato. Per gli assicurati con

meno di 20 anni, lo 0.9% è a carico degli assicurati e l'1.3% è a carico dei datori di lavoro.⁵⁴

Contributi di risanamento

Art. 54

¹Il contributo di risanamento a carico del datore di lavoro corrisponde al 2% degli stipendi assicurati. Questo contributo di risanamento viene versato sino al 31 dicembre 2051.

²Le modalità di computo del contributo di risanamento a carico dello Stato sono definite secondo l'art. 11 cpv. 5 Lipct.

³Il contributo di risanamento a carico degli assicurati corrisponde all'1% dello stipendio assicurato e non viene computato sui contributi personali determinanti per il calcolo della prestazione di libero passaggio secondo l'art. 17 LFLP.

Contributo per il finanziamento dell'adeguamento delle pensioni al rincaro

Art. 55

¹Al raggiungimento dell'aumento cumulato del 15% dell'indice nazionale dei prezzi al consumo calcolato a partire dal novembre 2012, l'Istituto di previdenza preleva un contributo destinato a finanziare il relativo adeguamento delle pensioni.

²Il contributo massimo corrisponde al 1.5% degli stipendi assicurati ed è ripartito nella misura del 60% a carico dei datori di lavoro e del 40% a carico degli assicurati.

³È riservato l'art. 12 cpv. 4 Lipct.

Capitolo terzo

Finanziamento del supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI

In generale

Art. 56⁵⁵

Il costo del supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI cui ha diritto l'assicurato ai sensi dell'art. 45 del presente Regolamento è finanziato dall'assicurato stesso e dal suo datore di lavoro al momento del pensionamento secondo gli articoli seguenti.

Ripartizione tra datori di lavoro e assicurati

Art. 57⁵⁶

¹La percentuale a carico del datore di lavoro, ritenuto un massimo del 100%, corrisponde al rapporto tra il 130% della rendita massima AVS annua e lo stipendio assicurato annuo dell'assicurato calcolato su un grado d'occupazione al 100% al momento del pensionamento.

²La percentuale a carico dell'assicurato corrisponde alla differenza tra il 100% e la percentuale a carico del datore di lavoro di cui al cpv. 1.

Limite soglia

Art. 58⁵⁷

Modalità di finanziamento per i datori di lavoro

Art. 59⁵⁸

¹Il finanziamento dei datori di lavoro avviene con un versamento unico all'Istituto di previdenza al verificarsi del pensionamento in base ai seguenti fattori attuariali:

⁵⁴ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

⁵⁵ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 15.11.2018, in vigore dal 01.01.2019.

⁵⁶ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 15.11.2018, in vigore dal 01.01.2019.

⁵⁷ Abrogato da decisione CdA IPCT del 15.11.2018, in vigore dal 01.01.2019.

⁵⁸ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 15.11.2018, in vigore dal 01.01.2019.

Età al momento del pensionamento	Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI	
	Uomini	Donne
58	6.274	5.513
59	5.447	4.652
60	4.601	3.770
61	3.735	2.867
62	2.846	1.940
63	1.929	0.985
64	0.982	0.000
65	0.000	0.000

²I fattori sono interpolati linearmente secondo gli anni e i mesi esatti d'età del beneficiario al momento del pensionamento.

³I fattori attuariali sono calcolati sulla base di un tasso tecnico del 2.00% e delle basi tecniche VZ 2015 proiettate all'anno 2017.

⁴In caso di riduzione o soppressione del supplemento sostitutivo AVS/AI secondo l'art. 45 cpv. 1^{bis} del presente Regolamento, gli importi necessari al suo finanziamento vengono ricalcolati di conseguenza.

Modalità di finanziamento per gli assicurati

Art. 60⁵⁹

Il finanziamento degli assicurati avviene tramite riduzione dell'aver di vecchiaia in base ai fattori attuariali e alle relative disposizioni previsti dall'art. 59.

Modalità di finanziamento per gli assicurati secondo l'art. 7a

Art. 61⁶⁰

Gli assicurati all'Istituto di previdenza di cui all'art. 2 cpv. 1 lettera d del presente Regolamento comunicano per iscritto, al momento dell'inoltro della domanda di pensionamento, le modalità di finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI.

Capitolo quarto
Mantenimento dei gradi di copertura iniziali

Misure di risanamento

Art. 62

¹Nel caso in cui i gradi di copertura iniziali di cui all'art. 72a cpv. 1 lett. b) LPP scendessero al di sotto del loro valore iniziale, il Consiglio di amministrazione, sentito il perito in materia di previdenza professionale, prende le misure di risanamento adeguate a riassorbire il disavanzo ai sensi dell'art. 65d LPP. Tali misure devono rispettare il principio di proporzionalità ed il principio di sussidiarietà.

²Quali provvedimenti di risanamento entrano in considerazione, in prima linea, l'applicazione di un tasso di interesse ridotto o nullo sugli averi di vecchiaia ed il riesame del piano assicurativo. Qualora queste misure non permettessero di raggiungere l'obiettivo prefissato, il Consiglio di amministrazione può adottare le seguenti ulteriori misure di risanamento:

- a) la riscossione dallo Stato del Cantone Ticino, dai datori di lavoro affiliati e dagli assicurati attivi dei contributi destinati a sanare la copertura insufficiente: il contributo del datore di lavoro deve essere almeno pari alla somma dei contributi degli assicurati attivi; è riservata l'approvazione del Gran Consiglio;
- b) la riscossione dai beneficiari di rendite di un contributo destinato a sanare la copertura insufficiente; tale contributo è compensato con le rendite correnti e

⁵⁹ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 15.11.2018, in vigore dal 01.01.2019.

⁶⁰ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

può essere prelevato soltanto sulla parte della rendita corrente che, negli ultimi dieci anni prima dell'introduzione di questa misura, è risultata da aumenti non prescritti da disposizioni legali o regolamentari; il contributo non può essere prelevato sulle prestazioni assicurative della previdenza obbligatoria in caso di vecchiaia, morte e invalidità, mentre può essere prelevato sulle prestazioni assicurative che oltrepassano quelle della previdenza obbligatoria; l'importo delle pensioni nel momento in cui sorge il diritto alla pensione rimane in ogni caso garantito.

³I contributi destinati a riassorbire il disavanzo non vengono considerati nel calcolo della prestazione di libero passaggio secondo l'art. 17 LFLP, né nel calcolo del capitale di decesso di cui all'art. 44 del presente Regolamento.

**Informazione
concernente il
disavanzo**

Art. 63

In caso di applicazione delle misure di cui all'art. 62 del presente Regolamento, il Consiglio di amministrazione informa l'Autorità di vigilanza, lo Stato del Cantone Ticino, i datori di lavoro affiliati, gli assicurati attivi e i beneficiari di prestazioni dell'esistenza del disavanzo e delle misure adottate.

**TITOLO V
Disposizioni varie e transitorie**

**Capitolo primo⁶¹
Disposizioni varie**

**Ricalcolo
dell'importo di
pensione
garantito al
31.12.2012**

Art. 64⁶²

¹In caso di ricalcolo dell'importo di pensione garantito di cui all'art. 24 cpv. 5 Lipct, a seguito di prelievi o rimborsi relativi al finanziamento dell'abitazione primaria e di riversamenti o riscatti nell'ambito della procedura di divorzio, fa stato l'età dell'assicurato al verificarsi di uno di questi eventi, ritenuto che il ricalcolo avviene sullo stipendio determinante e sul grado di occupazione stabiliti al 31.12.2012.

²L'importo di pensione garantito viene ridotto o aumentato al massimo dell'importo che corrisponde al capitale prelevato o rimborsato, moltiplicato per il tasso di conversione di cui all'art. 16 del presente Regolamento valido al momento del calcolo.

**Obbligo
dell'informazione**

Art. 65

¹L'avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi a cui è versata la prestazione devono comunicare all'Istituto di previdenza ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, nonché produrre tutti i documenti richiesti.

²Sono applicabili per analogia le norme AVS.

Segreto medico

Art. 66

¹Al momento della domanda di pensionamento d'invalidità l'assicurato, per quanto lo concerne, libera esplicitamente, i medici curanti dal loro segreto professionale verso i medici dell'Istituto di previdenza e verso il Consiglio di amministrazione.

²La consultazione da parte dell'assicurato degli atti messi a disposizione da terzi, è concessa solo previo il loro consenso.

⁶¹ Nuova struttura da decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).

⁶² Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

- Trattamento dei dati** **Art. 67**
¹Nei casi di richieste di informazioni da parte del dipendente interessato o di contestazioni, il Consiglio di amministrazione autorizza il medico fiduciario a comunicare, a suo giudizio, all'interessato o al medico curante, i contenuti del certificato o della perizia.
- ²L'Istituto di previdenza non è tenuto a produrre estratti di certificati o perizie mediche, riservate le richieste di tribunali o autorità competenti a stabilire il diritto e l'ammontare delle prestazioni; in questi casi l'interessato libera esplicitamente l'Istituto di previdenza dal segreto d'ufficio.
- Rimedi giuridici** **Art. 68**
¹Le controversie in materia di previdenza professionale tra l'Istituto di previdenza, il datore di lavoro e gli aventi diritto sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica.
- ²Il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere adito mediante petizione.
- ³Sono applicabili le norme della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008 (R.L. 3.4.1.1).
- Diritto sussidiario** **Art. 69**
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, fanno stato la Legge federale sulla previdenza professionale (LPP), e le relative Ordinanze (OPP).
- Entrata in vigore** **Art. 70**
¹Il presente Regolamento entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2013.
- ²Nell'ambito delle disposizioni di Legge e dello Statuto dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino, il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di modificare il presente Regolamento in qualsiasi momento.⁶³

Capitolo secondo⁶⁴
Disposizioni transitorie

- Disposizione transitoria della modifica del 19 gennaio 2017** I coniugi divorziati e gli ex partner registrati cui è stata assegnata una rendita o una liquidazione in capitale invece di una rendita vitalizia prima dell'entrata in vigore della modifica del 19 gennaio 2017 hanno diritto alle prestazioni per i superstiti secondo il Regolamento nella sua versione vigente fino all'entrata in vigore della presente modifica.

⁶³ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

⁶⁴ Nuova struttura da decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).

Allegato no. 1 Ammontare dell'avere di vecchiaia, espresso in % dello stipendio all'art. 12 assicurato, raggiungibile attraverso il versamento di somme di riscatto.

Età LPP	Accrediti in % salario	Numero di mesi trascorsi dall'inizio dell'anno					
		0	1	2	3	4	5
20	13.00%	0.00%	1.08%	2.17%	3.25%	4.33%	5.42%
21	13.00%	13.00%	14.11%	15.22%	16.33%	17.43%	18.54%
22	13.00%	26.30%	27.43%	28.55%	29.68%	30.80%	31.93%
23	13.00%	39.80%	40.95%	42.10%	43.25%	44.40%	45.55%
24	13.00%	53.60%	54.78%	55.95%	57.13%	58.30%	59.48%
25	13.00%	67.70%	68.89%	70.08%	71.28%	72.47%	73.66%
26	13.00%	82.00%	83.22%	84.43%	85.65%	86.87%	88.08%
27	13.00%	96.60%	97.85%	99.10%	100.35%	101.60%	102.85%
28	13.00%	111.60%	112.87%	114.13%	115.40%	116.67%	117.93%
29	13.00%	126.80%	128.09%	129.38%	130.68%	131.97%	133.26%
30	13.00%	142.30%	143.63%	144.95%	146.28%	147.60%	148.93%
31	13.00%	158.20%	159.55%	160.90%	162.25%	163.60%	164.95%
32	13.00%	174.40%	175.77%	177.13%	178.50%	179.87%	181.23%
33	13.00%	190.80%	192.21%	193.62%	195.03%	196.43%	197.84%
34	13.00%	207.70%	209.13%	210.55%	211.98%	213.40%	214.83%
35	16.00%	224.80%	226.51%	228.22%	229.93%	231.63%	233.34%
36	16.00%	245.30%	247.04%	248.78%	250.53%	252.27%	254.01%
37	16.00%	266.20%	267.98%	269.75%	271.53%	273.30%	275.08%
38	16.00%	287.50%	289.32%	291.13%	292.95%	294.77%	296.58%
39	16.00%	309.30%	311.15%	313.00%	314.85%	316.70%	318.55%
40	16.00%	331.50%	333.38%	335.27%	337.15%	339.03%	340.92%
41	16.00%	354.10%	356.03%	357.95%	359.88%	361.80%	363.73%
42	16.00%	377.20%	379.16%	381.12%	383.08%	385.03%	386.99%
43	16.00%	400.70%	402.70%	404.70%	406.70%	408.70%	410.70%
44	16.00%	424.70%	426.74%	428.78%	430.83%	432.87%	434.91%
45	19.00%	449.20%	451.53%	453.87%	456.20%	458.53%	460.87%
46	19.00%	477.20%	479.58%	481.97%	484.35%	486.73%	489.12%
47	19.00%	505.80%	508.23%	510.65%	513.08%	515.50%	517.93%
48	19.00%	534.90%	537.38%	539.85%	542.33%	544.80%	547.28%
49	19.00%	564.60%	567.13%	569.65%	572.18%	574.70%	577.23%
50	19.00%	594.90%	597.48%	600.05%	602.63%	605.20%	607.78%
51	19.00%	625.80%	628.43%	631.05%	633.68%	636.30%	638.93%
52	19.00%	657.30%	659.98%	662.65%	665.33%	668.00%	670.68%
53	19.00%	689.40%	692.13%	694.87%	697.60%	700.33%	703.07%
54	19.00%	722.20%	724.99%	727.78%	730.58%	733.37%	736.16%
55	22.00%	755.70%	758.79%	761.88%	764.98%	768.07%	771.16%
56	22.00%	792.80%	795.95%	799.10%	802.25%	805.40%	808.55%
57	22.00%	830.60%	833.83%	837.05%	840.28%	843.50%	846.73%
58	22.00%	869.30%	872.58%	875.85%	879.13%	882.40%	885.68%
59	22.00%	908.60%	911.95%	915.30%	918.65%	922.00%	925.35%
60	22.00%	948.80%	952.22%	955.63%	959.05%	962.47%	965.88%
61	22.00%	989.80%	993.28%	996.77%	1000.25%	1003.73%	1007.22%
62	22.00%	1031.60%	1035.15%	1038.70%	1042.25%	1045.80%	1049.35%
63	22.00%	1074.20%	1077.83%	1081.45%	1085.08%	1088.70%	1092.33%
64	22.00%	1117.70%	1121.40%	1125.10%	1128.80%	1132.50%	1136.20%
65	22.00%	1162.10%	1165.87%	1169.63%	1173.40%	1177.17%	1180.93%
66	22.00%	1207.30%	1211.14%	1214.98%	1218.83%	1222.67%	1226.51%
67	22.00%	1253.40%	1257.33%	1261.25%	1265.18%	1269.10%	1273.03%
68	22.00%	1300.50%	1304.50%	1308.50%	1312.50%	1316.50%	1320.50%
69	22.00%	1348.50%	1352.58%	1356.67%	1360.75%	1364.83%	1368.92%
70	22.00%	1397.50%	1281.04%	1164.58%	1048.13%	931.67%	815.21%

**Allegato no. 1 Ammontare dell'avere di vecchiaia, espresso in % dello stipendio
all'art. 12 assicurato, raggiungibile attraverso il versamento di somme di riscatto.**

Età LPP	Accrediti in % salario	Numero di mesi trascorsi dall'inizio dell'anno						
		6	7	8	9	10	11	12
20	13.00%	6.50%	7.58%	8.67%	9.75%	10.83%	11.92%	13.00%
21	13.00%	19.65%	20.76%	21.87%	22.98%	24.08%	25.19%	26.30%
22	13.00%	33.05%	34.18%	35.30%	36.43%	37.55%	38.68%	39.80%
23	13.00%	46.70%	47.85%	49.00%	50.15%	51.30%	52.45%	53.60%
24	13.00%	60.65%	61.83%	63.00%	64.18%	65.35%	66.53%	67.70%
25	13.00%	74.85%	76.04%	77.23%	78.43%	79.62%	80.81%	82.00%
26	13.00%	89.30%	90.52%	91.73%	92.95%	94.17%	95.38%	96.60%
27	13.00%	104.10%	105.35%	106.60%	107.85%	109.10%	110.35%	111.60%
28	13.00%	119.20%	120.47%	121.73%	123.00%	124.27%	125.53%	126.80%
29	13.00%	134.55%	135.84%	137.13%	138.43%	139.72%	141.01%	142.30%
30	13.00%	150.25%	151.58%	152.90%	154.23%	155.55%	156.88%	158.20%
31	13.00%	166.30%	167.65%	169.00%	170.35%	171.70%	173.05%	174.40%
32	13.00%	182.60%	183.97%	185.33%	186.70%	188.07%	189.43%	190.80%
33	13.00%	199.25%	200.66%	202.07%	203.48%	204.88%	206.29%	207.70%
34	13.00%	216.25%	217.68%	219.10%	220.53%	221.95%	223.38%	224.80%
35	16.00%	235.05%	236.76%	238.47%	240.18%	241.88%	243.59%	245.30%
36	16.00%	255.75%	257.49%	259.23%	260.98%	262.72%	264.46%	266.20%
37	16.00%	276.85%	278.63%	280.40%	282.18%	283.95%	285.73%	287.50%
38	16.00%	298.40%	300.22%	302.03%	303.85%	305.67%	307.48%	309.30%
39	16.00%	320.40%	322.25%	324.10%	325.95%	327.80%	329.65%	331.50%
40	16.00%	342.80%	344.68%	346.57%	348.45%	350.33%	352.22%	354.10%
41	16.00%	365.65%	367.58%	369.50%	371.43%	373.35%	375.28%	377.20%
42	16.00%	388.95%	390.91%	392.87%	394.83%	396.78%	398.74%	400.70%
43	16.00%	412.70%	414.70%	416.70%	418.70%	420.70%	422.70%	424.70%
44	16.00%	436.95%	438.99%	441.03%	443.08%	445.12%	447.16%	449.20%
45	19.00%	463.20%	465.53%	467.87%	470.20%	472.53%	474.87%	477.20%
46	19.00%	491.50%	493.88%	496.27%	498.65%	501.03%	503.42%	505.80%
47	19.00%	520.35%	522.78%	525.20%	527.63%	530.05%	532.48%	534.90%
48	19.00%	549.75%	552.23%	554.70%	557.18%	559.65%	562.13%	564.60%
49	19.00%	579.75%	582.28%	584.80%	587.33%	589.85%	592.38%	594.90%
50	19.00%	610.35%	612.93%	615.50%	618.08%	620.65%	623.23%	625.80%
51	19.00%	641.55%	644.18%	646.80%	649.43%	652.05%	654.68%	657.30%
52	19.00%	673.35%	676.03%	678.70%	681.38%	684.05%	686.73%	689.40%
53	19.00%	705.80%	708.53%	711.27%	714.00%	716.73%	719.47%	722.20%
54	19.00%	738.95%	741.74%	744.53%	747.33%	750.12%	752.91%	755.70%
55	22.00%	774.25%	777.34%	780.43%	783.53%	786.62%	789.71%	792.80%
56	22.00%	811.70%	814.85%	818.00%	821.15%	824.30%	827.45%	830.60%
57	22.00%	849.95%	853.18%	856.40%	859.63%	862.85%	866.08%	869.30%
58	22.00%	888.95%	892.23%	895.50%	898.78%	902.05%	905.33%	908.60%
59	22.00%	928.70%	932.05%	935.40%	938.75%	942.10%	945.45%	948.80%
60	22.00%	969.30%	972.72%	976.13%	979.55%	982.97%	986.38%	989.80%
61	22.00%	1010.70%	1014.18%	1017.67%	1021.15%	1024.63%	1028.12%	1031.60%
62	22.00%	1052.90%	1056.45%	1060.00%	1063.55%	1067.10%	1070.65%	1074.20%
63	22.00%	1095.95%	1099.58%	1103.20%	1106.83%	1110.45%	1114.08%	1117.70%
64	22.00%	1139.90%	1143.60%	1147.30%	1151.00%	1154.70%	1158.40%	1162.10%
65	22.00%	1184.70%	1188.47%	1192.23%	1196.00%	1199.77%	1203.53%	1207.30%
66	22.00%	1230.35%	1234.19%	1238.03%	1241.88%	1245.72%	1249.56%	1253.40%
67	22.00%	1276.95%	1280.88%	1284.80%	1288.73%	1292.65%	1296.58%	1300.50%
68	22.00%	1324.50%	1328.50%	1332.50%	1336.50%	1340.50%	1344.50%	1348.50%
69	22.00%	1373.00%	1377.08%	1381.17%	1385.25%	1389.33%	1393.42%	1397.50%
70	22.00%	698.75%	582.29%	465.83%	349.38%	232.92%	116.46%	0.00%